

Aspetti fiscali delle erogazioni liberali all'Università degli Studi di Padova

Le erogazioni liberali sono donazioni verso enti senza che il donatore richieda alcuna contro-prestazione.

Vi sono due fattispecie di erogazioni liberali:

- in denaro
- in natura (bene)

Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, sia sotto forma di detrazioni d'imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef. Ci sono, poi, alcune agevolazioni fiscali, destinate alle erogazioni liberali effettuate dalle imprese che permettono di ridurre il reddito imponibile IRES.

Le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali all'Università di Padova da parte di persone fisiche

Normativa di riferimento

- 1) Art. 10 comma 1 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi): "Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
 - i-quarter) Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di Università, fondazioni universitarie, ...*omissis*..., e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal MIUR, ...*omissis*..., nonché degli enti parco regionali e nazionali";
- 2) Art. 15 comma 1, del TUIR: "Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
 - i-octies) Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, ...*omissis*..., delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitarie e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.lgs 241/97".

Come far valere i benefici fiscali

È bene ricordare che la differenza tra detrazioni e deduzioni è di natura sostanziale. Infatti, mentre gli oneri detraibili (art. 15 TUIR) incidono (in percentuale) direttamente sull'imposta lorda,

riducendo di fatto l'imposta dovuta dal contribuente, gli oneri deducibili (art. 10 TUIR) sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell'imposta. Pertanto, quest'ultima tipologia di spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

Le erogazioni in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Sia che l'agevolazione consista in una detrazione d'imposta che in una deduzione dal reddito imponibile è possibile farla valere in occasione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello Dichiarazione dei Redditi).

Per il principio di cassa le deduzioni e le detrazioni spettanti si calcolano tenendo conto delle erogazioni liberali effettuate nell'anno cui si riferisce la dichiarazione (c.d. periodo d'imposta): per esempio se l'erogazione liberale è stata fatta nel 2018 potrà essere considerata solo con la dichiarazione dei redditi relativa al 2018 da presentare l'anno successivo, il 2019.

Ricordiamo, che la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione di tutti gli oneri sostenuti, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali all'Università di Padova da parte di imprese

Normativa di riferimento

1) Art. 1 comma 353 e 354 Legge 266/2005:

- comma **353** "Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPEL, nonché degli enti parco regionali e nazionali";
- comma **354** "Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento;

2) Art. 100, comma 2 lettera a) del TUIR: "Sono inoltre deducibili le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 (*finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto*), o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni

di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato”;

- 3) Art. 100, comma 2, lett. o-bis) TUIR. “Sono inoltre deducibili le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”;

Come far valere i benefici fiscali

In applicazione dell'art. 1 comma 353 Legge 266/2005, le imprese possono portare in deduzione dal reddito, senza alcun limite, le erogazioni liberali effettuate per il finanziamento della ricerca in favore dei soggetti sopra elencati nonché di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.C.M. 8 maggio 2007. Se vi è una erogazione liberale finalizzata esclusivamente alla ricerca (ad es. finanziamento di un assegno di ricerca) è possibile invocare sulla convenzione la totale esenzione da imposte indirette salvo l'IVA, se dovuta.

I limiti di deducibilità per le altre due norme indicate ai punti 2) e 3) sono quelli indicati nel testo normativo ossia rispettivamente:

- 2) 2% del reddito d'impresa dichiarato
- 3) 2% del reddito d'impresa dichiarato fino ad un massimo di 70.000.

Ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Cessioni gratuite di beni

La cessione a titolo gratuito effettuata da un'impresa, sia essa impresa individuale o società è considerata come un'operazione assoggettabile ad IVA. In tale contesto normativo si inserisce, invece la cessione gratuita di beni effettuata dall'imprenditore o dalla società a scopi benefici.

Normativa di riferimento

L'art.10, comma 1, punto 12. D.P.R. 633/72 afferma che:

‘sono esenti dall'imposta le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS’

L'art. 2, co.2, n. 4, D.P.R. 633/72 afferma che:

*“1- Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
2- Costituiscono inoltre cessioni di beni: ... omissis..., le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis. ... omissis...”*

La regola generale per le operazioni di cessione gratuita di beni

Le cessioni gratuite di beni sono considerate imponibili a fini IVA se non riguardano:

- beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro 50;
- beni per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis.

Le condizioni dell'esenzione

Le cessioni gratuite di beni oggetto dell'attività d'impresa o altri beni, possono non essere aggravate dell'IVA se avvengono per scopi umanitari, quindi a titolo di beneficenza, ai seguenti soggetti elencati nell'art. 10, n. 12), D.P.R. 633/72:

- enti pubblici;
- associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;
- ONLUS.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione prevista dall'esenzione ex art. 10, n. 12), tuttavia è prevista, ad oggi, una procedura particolare di “elargizione” che trova il fondamento in quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 441/1997, ai sensi del quale per dette operazioni non opera la presunzione di cessione, qualora la cessione stessa risulti provata dai seguenti documenti:

- il cedente deve far pervenire comunicazione telematica agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti per territorio, entro la fine del mese in cui si riferisce la cessione gratuita contenente con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. Per cessioni di beni di valore complessivo inferiore a 15.000,00 euro, la comunicazione diviene facoltativa;
- deve essere emesso regolare documento di trasporto contenente la relativa causale;
- l'ente che riceve la merce deve attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio natura, qualità e quantità dei beni ricevuti.

Solo la presenza congiunta di tale documentazione e la corrispondenza dei dati in essa contenuti consente, all'impresa che cede gratuitamente i beni alla cui produzione o al cui commercio è preposta la propria attività, di contabilizzare come esenti tali operazioni.

Norme che prevedono ambiti specifici di tassazione agevolata/credito d'imposta

Art bonus

Normativa di riferimento

Ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un credito d'imposta pari al 65% dell'importo donato, per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale pubblico italiano.

Le erogazioni devono essere riferite ai seguenti interventi:

- manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 ,) delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

Come far valere i benefici fiscali

La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura secondo quanto previsto dal D.L. n. 83/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2014 e s.m.i. Ulteriori precisazioni sono riportate nel paragrafo 3 della circolare del 31/07/2014 dell'AE n. 24.

Se si desidera effettuare una erogazione liberale a sostegno della cultura, è necessario individuare l'intervento (il bene culturale pubblico o l'attività di sostegno o la struttura pubblica di spettacolo) che si vuole sostenere con la donazione, in coerenza con quanto previsto dal D.L. n. 83/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2014 e s.m.i.

Bisogna poi contattare il beneficiario e concordare con lui i dettagli dell'erogazione, effettuare il versamento mediante bonifico (banca, ufficio postale, home banking), carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La ricevuta del bonifico o dell'operazione finanziaria con l'indicazione della causale "Art bonus" seguita dall'ente beneficiario e dall'oggetto della donazione deve essere conservata.

In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito d'imposta:

- per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;
- per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d'imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta maturato deve essere comunque ripartito in tre quote annuali di pari importo. Ai beneficiari delle erogazioni, è fatto obbligo di comunicare mensilmente tramite il portale www.artbonus.gov.it ed il proprio sito web istituzionale in una pagina dedicata e facilmente individuabile:

- l'ammontare delle erogazioni ricevute;
- la destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse.

Patent Box

Normativa di riferimento

Il decreto "Patent Box" del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017 (recante le disposizioni di revisione del precedente decreto del 30 luglio 2015) prevede un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. L'opzione esercitata per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 può avere ad oggetto i marchi d'impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione. L'agevolazione è sia a fini IRES che IRAP.

All'art. 9 del Decreto, alla determinazione della quota di reddito agevolabile concorrono i costi afferenti alle attività di ricerca e sviluppo svolte:

- a) direttamente dai soggetti beneficiari;
- b) da università o enti di ricerca e organismi equiparati;
- c) da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Come far valere i benefici fiscali

L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.


L'opzione sui marchi d'impresa esercitata per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 ha durata pari a cinque periodi d'imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.

Possono esercitare l'opzione i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l'utilizzo dei beni come:

- Ditte individuali;
- Società per azioni e in accomandita per azioni, SRL, società di mutua assicurazione e società cooperative, che siano residenti in Italia;
- Enti pubblici e privati commerciali, residenti in Italia;
- Enti non commerciali (solo per quanto riguarda il reddito di impresa);
- Società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- Società non residenti, ma con organizzazione stabile in Italia, solamente se c'è scambio di informazioni e in presenza di un accordo contro la doppia imposizione fiscale.

Sono escluse dal Patent Box le società in fallimento e quelle in liquidazione coatta. Non possono usufruirne nemmeno le società di grandi dimensioni che si trovano in amministrazione straordinaria, a meno che tale procedura non sia finalizzata alla continuazione dell'attività. Sono esclusi anche i lavoratori autonomi e i soggetti che determinano il reddito d'impresa con metodologie forfettarie.

Per informazioni relative a come donare rivolgersi all'Ufficio Foundrasing brunella.santi@unipd.it.
Per ulteriori informazioni sulle detrazioni/deduzioni fiscali rivolgersi all'Ufficio Fiscalità fiscale@unipd.it



BENEFICI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE			
Normativa di riferimento	Ambito di applicazione della norma	Effetti fiscali	Modalità di fruizione del beneficio fiscale
Art. 10, comma 1, lett. l-quater) TUIR	Erogazioni liberali in denaro a favore di università	Deduzione dal reddito complessivo senza limiti	Per fruire delle agevolazioni fiscali è necessario che la donazione liberale, se in denaro, venga effettuata tramite systemi di pagamento tracciabili (non contanti) : banca, ufficio postale, carta di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione /deduzione può essere fatta valere in occasione della dichiarazione dei redditi con relativa documentazione
Art. 15, comma 1, lett. i-octies) TUIR	Erogazioni liberali a favore di università finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa	Detrazione pari al 19% dell'imposta lorda	

BENEFICI FISCALI PER LE IMPRESE			
Normativa di riferimento	Ambito di applicazione della norma	Effetti fiscali	Modalità di fruizione del beneficio fiscale
Art. 1, comma 353, Legge 266/2005	fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità...in favore delle università	integralmente deducibile dal reddito dei soggetti passivi IRES. Se l'erogazione liberale è esclusivamente finalizzata alla ricerca (es: finanziamento di assegno di ricerca) è possibile invocare sulla convenzione la totale esenzione da imposte indirette, salvo l'IVA se dovuta	Le erogazioni, se in denaro, devono essere effettuate tramite modalità tracciabili : banca, ufficio postale, carta di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari
Art. 1, comma 354, Legge 266/2005	fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità...in favore delle università	esenzione da tasse ed imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti a qualunque titolo dovuti e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati	
Art. 100, comma 2, lett. a) TUIR	erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto o finalità di ricerca scientifica	deduzione per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato	
Art. 100, comma 2, lett. o-bis) TUIR	erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa	deduzione nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui	

<p>Art.10, comma 1, punto 12 D.P.R. 633/1972</p>	<p>Sono esenti dall'imposta le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS.</p>	<p>esenzione dall'IVA</p>	<p>1) Il cedente deve far pervenire comunicazione telematica agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti per territorio, entro la fine del mese in cui si riferisce la cessione gratuita contenente con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. Per cessioni di beni di valore complessivo inferiore a 15.000,00 euro, la comunicazione diviene facoltativa.</p> <p>2) Deve essere emesso regolare documento di trasporto contenente la relativa causale.</p> <p>3) L'ente che riceve la merce deve attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio natura, qualità e quantità dei beni ricevuti.</p> <p>Solo la presenza congiunta di tale documentazione e la corrispondenza dei dati in essa contenuti consente, all'impresa che cede gratuitamente i beni alla cui produzione o al cui commercio è preposta la propria attività, di contabilizzare come esenti tali operazioni.</p>
---	--	---------------------------	---

ART BONUS			
Normativa di riferimento	Ambito di applicazione della norma	Effetti fiscali	Modalità di fruizione del beneficio fiscale
Art. 1 D.L. 83/2014 convertito con Legge 106/2014	erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo. Le erogazioni devono essere riferite ai seguenti interventi: 1) manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; 2) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es: musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali ex art. 101 D.Lgs 42/2004)	credito d'imposta pari al 65% dell'importo donato. I limiti massimi di spettanza del credito d'imposta sono: 1) per le Persone Fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile; 2) per i Soggetti titolari di Reddito d'Impresa ed Enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui	Il versamento della donazione deve avvenire mediante sistemi di pagamento tracciabili (non contanti) : bonifico, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il credito maturato deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo